



COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27.07.2011

INDICE

Art. Rubrica

- 1 Oggetto del Regolamento e fonti**
- 2 Modalità delle procedure in economia**
- 3 Limiti d'importo e divieto di frazionamento**
- 4 Individuazione lavori in economia**
- 5 Individuazione delle forniture di beni e di servizi in economia**
- 6 Provvedimenti di urgenza e somma urgenza**
- 7 Responsabile del servizio e del procedimento**
- 8 Avvisi e post informazioni**
- 9 Procedure di affidamento con il sistema del cottimo**
- 10 Piani di sicurezza e documento unico di valutazione dei rischi**
- 11 Esecuzione con sistema misto**
- 12 Qualificazione delle imprese**
- 13 Criteri di aggiudicazione**
- 14 Garanzie**
- 15 Regolarità contributiva**
- 16 Stipulazione del contratto**
- 17 Esecuzione anticipata**
- 18 Perizie suppletive**
- 19 Penali**
- 20 Regolare esecuzione, liquidazione e pagamento delle spese**
- 21 Inadempimento e clausola risolutiva espressa**
- 22 Rinvio**
- 23 Entrata in vigore**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, (in seguito definito «Codice»), le procedure da seguire per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi da effettuare in economia, di seguito, per brevità, unitariamente intesi sotto il termine di "interventi".
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, concorrenza ed economicità.

Art. 2 - Modalità delle procedure in economia

1. Per procedura in economia si intende un procedimento di individuazione del contraente, a mezzo procedura negoziata, utilizzabile solo in riferimento alle fattispecie individuate negli articoli successivi.
2. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - in amministrazione diretta;
 - a cottimo fiduciario.
3. Si intendono affidati in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con personale comunale o eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, di proprietà o in uso del Comune o appositamente noleggiato. Sono, altresì, eseguite, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
4. Si intendono affidati a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'effettuazione a mezzo imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni a corpo o a misura.
5. Si intendono affidati con sistema misto gli interventi effettuati con personale proprio e mezzi acquisiti o noleggiati con procedura negoziata.

Art. 3 - Limiti d'importo e divieto di frazionamento ~

1. L'esecuzione dei lavori in economia è ammessa per interventi di importo non superiore ad € 200.000,00, fatto salvo quanto previsto a seguire. Gli interventi assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 50.000,00. Per lavori compresi tra € 40.000,00 e 200.000,00 l'affidamento avviene mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, mediante determinazione di impegno di spesa.
2. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di € 193.000,00. Per importi compresi tra € 40.000,00 e 193.000,00 l'affidamento avviene mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti

idei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, mediante determinazione di impegno di spesa.

3. Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28 del Codice, con il meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del medesimo.
4. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto di IVA, valutato per ciascun singolo contratto. La stima deve essere formalizzata nel bando di gara o, nei casi in cui il bando non è previsto, nell'atto con il quale la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.
5. Nessuna esecuzione di lavori od acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente suddivisa onde riportarla nell'ambito di applicabilità del presente Regolamento.

Art. 4 - Individuazione lavori in economia

1. Al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l'esecuzione dei lavori si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le seguenti tipologie di lavori in economia:

- a) tutti i lavori e le somministrazioni volti ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la riparazione ed il buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali o nella disponibilità comunale quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste dagli articoli 55, 121, 122 del Codice;
- b) manutenzione di opere o di impianti nell'ambito di riferimento sopra indicati e per importi non superiori a € 200.000,00;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara e che rientrano, a prescindere dalla imprevedibilità nell'ambito degli interventi di cui alla lettera a);
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti rientranti nelle seguenti tipologie:
 - scavi;
 - demolizioni;
 - prove penetrometriche,
 - sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Art. 5 - Individuazione delle forniture di beni e di servizi in economia

1. Al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l'acquisto di beni e servizi, si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le seguenti voci di forniture che potranno formare, di volta in volta, oggetto di negoziazione, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento:

A) FORNITURE DI BENI (ACQUISTO E/O NOLEGGIO)

- a. APPARECCHI, ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO NECESSARI AI SERVIZI

- IGIENICO-SANITARI, AMBIENTALI, CIMITERIALI E PER LA GESTIONE DELLA POPOLAZIONE ANIMALE;
- b. APPARECCHIATURE E MATERIALI PER LA SICUREZZA E RELATIVI ACCESSORI E RICAMBI;
 - c. ARREDI, ATTREZZATURE, COMPLEMENTI DI ARREDO, GIOCHI E RELATIVI ACCESSORI E RICAMBI;
 - d. AUTOMEZZI, CICLOMOTORI, BICICLETTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI E RELATIVI ACCESSORI E RICAMBI;
 - e. BENI ALIMENTARI
 - f. BENI DI RAPPRESENTANZA ;
 - g. BENI E MATERIALI PER ALLESTIMENTO E/O GESTIONE, E/O PARTECIPAZIONE A MOSTRE, FIERE, CONVEGNI, SEMINARI, RIUNIONI, CONGRESSI, E SIMILI E PER L'ACCOGLIENZA DI DELEGAZIONI E REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNALE;
 - h. CANCELLERIA E SIMILI;
 - i. IMPIANTI TECNOLOGICI, TECNOLOGICI A RETE E RELATIVI ACCESSORI E RICAMBI
 - j. INDUMENTI E ACCESSORI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LOCAZIONI, CONCESSIONE O COMODATO DI BENI IMMOBILI E/O MOBILI E LOCAZIONE FINANZIARIA;
 - k. LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE;
 - l. MACCHINE PER UFFICIO, HARDWARE E RELATIVI ACCESSORI E RICAMBI;
 - m. MATERIALE DA CUCINA, UTENSILERIA VARIA E STOVIGLIE, VETTOVAGLIAMENTO;
 - n. MATERIALE ED ATTREZZATURE PER LE MANUTENZIONI;
 - o. MATERIALE ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE, PER LA FOTOGRAFIA E AUDIO/VIDEO E RELATIVI ACCESSORI E RICAMBI;
 - p. MEDICINALI E MATERIALI SANITARI, NONCHE' TUTTO CIO' CHE CONCERNE ACCERTAMENTI IGIENICI E SANITARI;
 - q. PIANTE E PRODOTTI PER IL VERDE;
 - r. PRODOTTI FITOSANITARI, CONCIMI E SEMENTI PER LA COLTIVAZIONE DEI TERRENI COMUNALI
 - s. PROVVISTA DI ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA E COMBUSTIBILE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, AUTOMEZZI E ATTREZZATURE;
 - t. PROVVISTE (MATERIALI DI CONSUMO E SERVIZI) NECESSARIE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI;
 - u. PUBBLICAZIONI;
 - v. SEGNALETICA DI QUALSIASI TIPO;
 - w. SOFTWARE;
 - x. SPESE CONNESSE AD ELEZIONI E REFERENDUM;
 - y. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI ORGANI COMUNALI;
 - z. SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE E DI ACQUISTO DI VALORI BOLLATI;
 - aa. OGNI ALTRA FORNITURA DI BENI NECESSARI PER GARANTIRE LO SVOLGIMENTO E LA CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' ORDINARIE COMUNALI.

B) FORNITURE DI SERVIZI

- a. ACCERTAMENTI SANITARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IN SERVIZIO;
- b. AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI FUNEBRI NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE;
- c. CORSI DI FORMAZIONE O QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE OVVERO PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI O AMMINISTRAZIONI VARIE;
- d. DIVULGAZIONE DI BANDI DI CONCORSO O DI GARA A MEZZO STAMPA O A MEZZO DI ALTRI STRUMENTI DI INFORMAZIONE;
- e. INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI, QUALI SERVIZI . DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ED IN GENERE SERVIZI TECNICI;
- f. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED ESPURGO DI FOSSI, CANALI, ROGGE, COLLETTORI, FOGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE;
- g. SERVIZI CONNESSI AD ELEZIONI E REFERENDUM;
- h. SERVIZI CONNESSI A SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI E ONORANZE;
- i. SERVIZI DI AGENZIA DI VIAGGI, SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI. ACCESSORI PER VACANZE SOCIALI, MISSIONI DI PERSONALE O AMMINISTRATORI;
- j. SERVIZI DI ASSICURAZIONE E BROOKERAGGIO;
- k. SERVIZI DI CARATTERE SOCIALE
- l. SERVIZI DI COLLOCAMENTO E REPERIMENTO DI PERSONALE;
- m. SERVIZI DI ELEBORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE PERSONALE DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI;
- n. SERVIZI DI GESTIONE CALORE;
- o. SERVIZI PER LA GESTIONE MOVIMENTAZIONE DEL LEGNAME RICAIVATO DAL BOSCO
- p. SERVIZI PER LA COLTIVAZIONE TERRENI E GESTIONE DELLE AREE VERDI E BOSCO
- q. SERVIZI DI INTERPRETARIATO TRADUZIONE,. COPIA E TRASCRIZIONE;
- r. SERVIZI DI MANUTENZIONE, DI RESTAURO, DI RIPARAZIONE E CURA DI IMPIANTI, BENI MOBILI, APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONI, ACCESSORI ED OGNI ALTRO BENE RICHIAMATO ALLA LETTERA PRECEDENTE;
- s. SERVIZI DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE
- t. SERVIZI DI PULIZIA E LAVAGGIO DI BIANCHERIA, TENDAGGI, BANDIERE ED ALTRI MATERIALI EVENTUALMENTE NECESSARI;
- u. SERVIZI DI PULIZIA, DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE DI LOCALI COMUNALI, DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE E DI MEZZI D'OPERA E DEI BENI IMMOBILI COMUNALI IN GENERE, INOLTRE TUTTE LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA LOTTA ALLE ZANZARE NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PULIZIA DELLE FONTANE E DELLE CONDOTTE FOGNARIE, DI DEPURATORI COMUNALI ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO;
- v. SERVIZIO PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALI ANTIGELO, RIPARAZIONI URGENTI A SEGUITO DI FRANE, SCOSTAMENTI, CORROSIONE O ROVINA DI MANUFATTI, INONDAZIONI ED ALLAGAMENTI O ALTRE EMERGENZE PER AVVERSITA' ATMOSFERICHE NEI LIMITI DI QUANTO E' STRETTAMANETE NECESSARIO PER RISTABILIRE IL TRANSITO E PER EVITARE MAGGIORI DANNI;
- w. SERVIZI DI VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA ED ALTRI SERVIZI PER LA CUSTODIA E LA SICUREZZA;
- x. SERVIZI FINANZIARI, ASSICURATIVI, BANCARI, LEGALI, NOTARILI NON COMPRESI IN ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

- y. SERVIZI IGIENICO-SANITARI, AMBIENTALI, CIMITERIALI E PER LA GESTIONE DELLA POPOLAZIONE ANIMALE;
- z. SERVIZI MENSA RISTORAZIONE E CATERING;
- aa. SERVIZI SANITARI;
- bb. SERVIZI SOFTWARE ASSISTENZA HARDWARE ED OGNI ALTRO SERVIZIO ATTINENTE ALL'INFORMATICA;
- cc. SERVIZI TIPOGRAFICI, COPIA, ELIOGRAFIA, LITOGRAFIA E STAMPA IN GENERE;
- dd. SERVIZI DI TRASCRIZIONE DI AUDIOREGISTRAZIONI;
- ee. SERVIZI DI TRASPORTO IN GENERE DI COSE E PERSONE, IMBALLAGGIO, NOLEGGIO, FACCHINAGGIO;
- ff. OGNI ALTRO SERVIZIO NECESSARIO PER GARANTIRE LO SVOLGIMENTO E LA CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE COMUNALI.

2. Il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia è altresì consentito, nei limiti di importo di cui all'articolo 3, nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 6 - Provvedimenti di urgenza e somma urgenza

- 1. Nei casi in cui l'esecuzione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono descritti gli eventi accaduti e le conseguenze di essi e siano indicati i motivi per i quali occorre intervenire con urgenza al fine di evitare un danno per l'Amministrazione Comunale o un pericolo per la pubblica incolumità.
- 2. Il verbale è compilato dal tecnico che si reca prima sul luogo ed è trasmesso unitamente ad una perizia sommaria della spesa alla Giunta comunale per l'eventuale assegnazione di fondi quando quelli già assegnati al Responsabile del Servizio risultino insufficienti.
- 3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui sopra, l'immediata esecuzione dei lavori (entro i limiti di € 200.00000) e delle forniture e dei servizi (entro i limiti della soglia comunitaria) e comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
- 4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
- 5. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri previsti agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e si debba dare luogo immediatamente all'esecuzione di interventi, lo stesso Sindaco può disporre nella medesima ordinanza l'acquisizione

delle prestazioni necessarie e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari mediante ricorso a procedura negoziata senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo fiduciario anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 7 - Responsabile del servizio e del procedimento

1. L'esecuzione di interventi in economia è avviata e disposta dal Titolare di Posizione Organizzativa interessato che può anche affidarla al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Al responsabile del procedimento, se individuato, sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento, l'esecuzione, le verifiche di regolarità nonché tutti gli adempimenti relativi alla pubblicità, alle comunicazioni previste dalla normativa vigente, dalle indicazioni, pareri e delibere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e dal presente regolamento.

Art. 8 - Avvisi e post informazioni

1. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente per un periodo di giorni 15 consecutivi.
2. Le negoziazioni per interventi di somma urgenza, non essendoci lettere d'invito, devono essere rese disponibili appena possibile.

Art. 9 - Procedure di affidamento con il sistema del cottimo

1. Quando è scelta l'esecuzione degli interventi mediante cottimo, il responsabile del procedimento, nel rispetto degli importi e delle tipologie degli interventi individuate ai precedenti artt. 2 e 3 e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento può procedere alla scelta del contraente attraverso:
 - 1) *affidamento diretto* rivolto ad un solo operatore economico quando la spesa non superi l'importo di € 40.000,00 per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori. Si può procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto anche in caso di provvedimenti di somma urgenza di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, del presente regolamento;
 - 2) *affidamento previa gara* quando l'importo presunto degli interventi sia compreso tra € 40.000,00 e 193.000,00 per servizi e forniture e tra € 40.000,00 e 200.000,00 per i lavori. La scelta del contraente avviene attraverso gara da esperirsi mediante lettera d'invito a presentare offerta in plico chiuso. Il plico deve essere controfirmato sul lembo di chiusura e riportare i dati riguardanti l'operatore economico, la gara per cui si concorre, il termine e l'ora ultima per la consegna dell'offerta e l'avviso di "non aprire". Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte deve essere fissato in misura non inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito l'offerta. Tale termine non può essere inferiore a 14 giorni se la lettera d'invito o il capitolato dispone un sopralluogo. In casi di urgenza, tali termini possono essere ridotti, motivatamente, rispettivamente a 7 e a 10 .
2. In tutti i casi di affidamento tramite gara informale il numero degli operatori economici da invitare non deve essere inferiore a cinque, se sussistono sul mercato aspiranti idonei in tale numero. La lettera d'invito, eventualmente corredata da capitolati speciali d'appalto o da appositi disciplinari, può essere inoltrata mediante posta, telefax o posta elettronica certificata e deve riportare i dati relativi a:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche;
- l'importo posto a base di gara al netto di IVA, con l'eventuale specificazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'eventuale obbligo di riportare nell'offerta gli specifici costi per la sicurezza connessi con l'attività propria dell'offerente;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine di inizio e durata della prestazione;
- i criteri di qualificazione richiesti pena l'esclusione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la previsione di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- le garanzie richieste;
- la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del presente regolamento;
- l'indicazione delle modalità e dei termini di pagamento;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare quanto segue:
 - a. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
 - b. di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste dalla lettera d'invito e/o dal capitolato, dal disciplinare e da ogni altro documento relativo all'affidamento;
 - c. di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l'esecuzione del servizio e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del corrispettivo ritenuto remunerativo;
 - d. di esser informato che, in caso di violazione dei patti contrattuali da parte dell'aggiudicatario, il Comune ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto mediante semplice dichiarazione e provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese del contraente;
 - e. che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa per tutto il tempo previsto nella lettera d'invito per la validità dell'offerta;
 - f. di accettare che l'offerta non sarà in alcun modo vincolante per il Comune;
 - g. di accettare in modo pieno ed incondizionato che l'aggiudicazione avvenga ad insindacabile giudizio del Comune;
 - h. di accettare che il Comune possa procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 - i. di accettare in modo pieno ed incondizionato che la gara possa non venire aggiudicata;
 - j. di accettare che il Comune possa sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;
 - k. ogni altro elemento ritenuto necessario per meglio definire modalità, tempi e caratteristiche dell'intervento.

3. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente precisazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno,

possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.

Art. 10 - Piani di sicurezza e documento unico di valutazione dei rischi

1. I piani di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131 del D.Lgs n. 163/2006, ed i documenti unici di valutazione dei rischi da interferenza, di cui all'articolo 26 del D.Lgs n. 81/2008, laddove previsti, devono essere messi a disposizione degli operatori economici al fine della formulazione dell'offerta e devono formare parte integrante del contratto di cottimo anche se non materialmente allegati, ed i relativi oneri vanno evidenziati nella lettera d'invito e non sono soggetti a ribasso.
2. Se previsto nella lettera d'invito, gli operatori economici dovranno indicare nell'offerta gli specifici costi per la sicurezza connessi con la propria attività.

Art. 11 - Esecuzione con sistema misto

1. Quando si procede alla realizzazione degli interventi in economia col metodo misto, e cioè quando motivi tecnici o di opportunità rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, si seguiranno con riferimento al cottimo le norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 12 - Qualificazione delle imprese

1. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.
2. Per la qualificazione morale, professionale, tecnica ed economico-finanziaria degli operatori economici ai quali richiedere o affidare servizi e forniture in economia, si applicano, in via generale, le previsioni contenute negli articoli 38-39-41-42 del Decreto legislativo n. 163/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Per gli affidamenti di lavori fino a € 200.000,00, si applicano, in via generale, le previsioni contenute negli articoli 38 e 39 del Decreto legislativo n. 163/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 - Criteri di aggiudicazione

1. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del "prezzo più basso", determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara oppure mediante offerta a prezzi unitari, sia quello dell' "offerta economicamente più vantaggiosa".

2. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera d'invito stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
 - a. il prezzo;
 - b. la qualità;
 - c. il pregio tecnico;
 - d. le caratteristiche estetiche e funzionali;
 - e. le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
 - f. il costo di utilizzazione e manutenzione;
 - g. la redditività;
 - h. il servizio successivo alla vendita;
 - i. l'assistenza tecnica;
 - j. la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
 - k. l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
 - l. la sicurezza di approvvigionamento.
3. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera d'invito deve precisare il punteggio attribuito a ciascuno criterio.
4. L'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture è fatto alla ditta che abbia offerto condizioni più favorevoli.
5. Sono escluse in ogni caso offerte in aumento.
6. Nelle procedure di affidamento previa gara formale il responsabile del servizio o il funzionario da lui delegato, assistito da due dipendenti comunali, in qualità di testimoni, redige il verbale delle operazioni di gara.
7. Tale verbale è approvato con la determinazione con la quale viene assunto il relativo impegno di spesa.
8. Le modalità di adozione, di comunicazione e di pubblicazione delle determinazioni sono disciplinate dalle vigenti norme.
9. Le determinazioni diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
10. Le offerte ed i preventivi pervenuti sono conservati agli atti nella relativa pratica.
11. Nella scelta del contraente trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs n. 163/2006 sulle offerte anormalmente basse.

Art. 14 - Garanzie

1. Per i soli contratti di cottimo affidati con le procedure di richiesta di pluralità di preventivi, è richiesta la presentazione della cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo delle commesse, al netto degli oneri fiscali.
2. Le cauzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico

segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

3. Il Responsabile del Procedimento potrà prevedere l'esonero della presentazione della cauzione definitiva quando il pagamento del corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di € 40.000,00, sia per le forniture di beni e/o servizi che per l'esecuzione dei lavori.

4. Il Responsabile del Procedimento dovrà prevedere la cauzione provvisoria per affidamenti compresi fra € 40.000,00 e € 193.000,00 per servizi e forniture, e € 40.000,00 e € 200.000,00 per lavori e la presentazione della cauzione definitiva anche per affidamenti rivolti ad un solo operatore economico.

5. Sia le cauzioni provvisorie che quelle definitive possono essere costituite, a scelta dell'offerente o dell'aggiudicatario, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione Comunale.

6. Le cauzioni di cui al comma precedente possono altresì essere costituite, a scelta dell'offerente o dell'aggiudicatario, da fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Le fidejussioni devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

8. La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno cento giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'invito può richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e può altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nell'invito stesso, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell'amministrazione Comunale nel corso della procedura.

9. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

10. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento.

11. La garanzia definitiva, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della prestazione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art 15 - Regolarità contributiva

1. Prima della stipulazione del contratto - qualsiasi sia la sua formalizzazione - il responsabile del procedimento si assicura dell'avvenuto rispetto degli obblighi in materia di certificazione di regolarità contributiva ed ogni altro obbligo previsto dalla normativa vigente.

Art. 16 - Stipulazione del contratto

1. I contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in amministrazione diretta e a cottimo fiduciario vengono stipulati in forma di scrittura privata non autenticata o mediante scambio di

corrispondenza secondo l'uso del commercio, qualora il contraente sia una ditta commerciale, se l'importo del contratto sia pari o inferiore ai € 40.000,00.

2. Sono stipulati in forma pubblica amministrativa in tutti gli altri casi, salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso.

3. Anche per importi inferiori al limite indicato al comma 1 del presente articolo, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà fare luogo alla stipulazione di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguata.

4. I contratti per l'affidamento di lavori devono contenere le indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 5 giugno 2003 n. 166/Pres.

Art. 17 - Esecuzione anticipata

1. L'esecuzione della prestazione può avvenire di norma solo dopo la stipulazione del relativo contratto.

2. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace:

a. quando il contratto ha ad oggetto lavori, servizi o forniture che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;

b. in casi di comprovata urgenza.

3. Il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle precedenti lettere a) e b).

Art. 18 - Perizie suppletive

1. Qualora durante l'esecuzione di interventi in economia la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta, ove necessaria, una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso la spesa per i nuovi interventi può eccedere il 20% dell'importo originario del contratto ed la spesa complessiva non potrà superare i limiti delle soglie del presente regolamento.

Art. 19 - Penali

1. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di interventi in economia, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, nella lettera d'invito o in sede di contrattazione ed inserite nello schema di contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

2. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 1, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 21 del presente regolamento.

3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui al comma 1 si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nella lettera d'invito.
4. Le penali sono comminate dal responsabile del procedimento in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione.
5. È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando il responsabile del procedimento a suo insindacabile giudizio, riconosca che il ritardo non è imputabile all'aggiudicatario oppure quando riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune.

Art. 20 - Regolare esecuzione, liquidazione e pagamento delle spese

1. Le liquidazioni relative agli affidamenti in economia devono essere precedute dalla verifica e dall'attestazione di regolare esecuzione della prestazione effettuata dal responsabile del procedimento e da ogni altro accertamento previsto dalla normativa vigente.
2. La verifica di regolare esecuzione per acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi fino all'importo di € 40.000,00 potrà essere attestata in forma semplificata, facendone esplicita menzione nel provvedimento di liquidazione. Per importi superiori il certificato di regolare esecuzione della prestazione dovrà essere redatto in contraddittorio con l'aggiudicatario.
3. I pagamenti sono disposti nei termini indicati dai contratti, a decorrere comunque dalla data di accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.

Art. 21 - Inadempimento e clausola risolutiva espressa

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili all'affidatario degli interventi, il Responsabile del procedimento, dopo formale diffida ad adempiere, da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che tale diffida abbia prodotto alcun effetto, può disporre l'esecuzione di tutto o in parte del lavoro, in danno dell'affidatario, fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento per tutti gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione.

Art. 22 - Rinvio

1. Per quant'altro non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione della deliberazione di approvazione dello stesso.
2. Il presente regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 17.03.2004 e successive modificazioni e integrazioni. Sono altresì abrogate tutte le altre

disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti che risultino incompatibili con il presente provvedimento.

3. Per i casi non previsti o rapportabili al presente Regolamento ogni decisione è demandata alla Giunta Comunale.

.-